

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1255

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE,
BUCCIARELLI, PAGANO, PIERANI e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1993

Nuova disciplina degli esami di maturità. Abolizione degli
esami di riparazione e istituzione dei corsi integrativi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni si discute in Italia sulla necessità di riforma della scuola secondaria superiore. Dovrebbe ormai essere chiara a tutti la necessità di pervenire rapidamente ad un provvedimento capace di sanare i forti ritardi accumulati dal nostro Paese nei confronti degli altri Paesi europei nel settore della formazione, ritardo che non è certo causa secondaria dei ricorrenti problemi che l'Italia ha con la Comunità economica europea.

È proprio questa la ragione che ci spinge a presentare la proposta di un provvedimento anche parziale di intervento, mirato a riformare l'esame di maturità.

È chiaro che l'esame non può essere un momento separato o separabile dal corso di studi che lo precede, nè si può pensare che la riforma degli esami finali possa ottenere quegli effetti che è giusto attendersi dalla riforma delle strutture, dei piani di studio, dei programmi; tuttavia, la necessità di una revisione della normativa sugli esami di maturità si è ormai posta agli occhi dell'opinione pubblica e del mondo della scuola come un'esigenza improcrastinabile, poichè sempre più inaccettabili risultano il meccanismo e la tipologia delle prove di questo esame e sempre più negative per i giovani studenti le conseguenze di una normativa che, introdotta nel lontano 1969, avrebbe dovuto essere sperimentale e transitoria ed è invece rimasta «attaccata» alla scuola italiana, contribuendo largamente al suo decadimento.

Oggi è dunque necessario intervenire celermente almeno sugli esami di maturità; se la riforma della scuola media superiore troverà rapidamente la sua strada, sarà allora molto agevole trovare i raccordi tra la riforma della scuola e la riforma del suo esame conclusivo.

Il presente disegno di legge, che contiene alcune rilevanti novità rispetto al passato,

nasce dalla convinzione che nella nostra scuola debba profondamente mutare il modo di verificare e valutare l'apprendimento e le capacità degli allievi e che una legge di cambiamento degli esami di maturità debba comunque contenere in sé gli elementi per un avvio di trasformazione del modo di fare scuola in questo ciclo di studi. È quanto si afferma in modo realistico e concreto nell'articolo 14, dove si dà la delega al Ministro della pubblica istruzione perchè emani in tempi opportuni «le disposizioni che rendano obbligatoria l'introduzione nella pratica didattica della scuola secondaria superiore di sistemi di verifica e di valutazione coerenti con quelli previsti per l'esame di maturità».

Non sembra infatti possibile mantenere le prove d'esame ancorate a vecchi schemi, che occorre invece modificare profondamente: a partire dalla prima prova, che non può rimanere legata al tradizionale «tema d'italiano», in alternativa alla quale si propone qui una prova articolata, mirata a verificare le capacità del candidato di analizzare, riassumere e commentare un testo (articolo 6, comma 3). E chiunque abbia conoscenza della nostra scuola si rende ben conto che la prescrizione introdotta nell'articolo 14 sopra citato viene qui bene a proposito: se infatti non mancano (soprattutto nelle scuole sperimentali) insegnanti di lettere che fanno dell'analisi dei testi oggetto di specifico intervento didattico, questi sono ancora certamente una minoranza.

E così si propone, come seconda prova d'esame (articolo 6, comma 4), mirata ad «accertare i livelli di competenza acquisiti in rapporto ai contenuti curricolari dei diversi indirizzi nel loro complesso», una batteria di quesiti a risposta chiusa da selezionare tra almeno quattro proposte.

Ma nello stesso tempo si introduce, attraverso l'istituzione di «prove di livello» in tutto il triennio terminale della scuola secondaria superiore, una rilevazione periodica dello stato delle competenze acquisite da ciascun allievo nelle varie discipline oggetto dell'insegnamento (articolo 7).

Le trasformazioni proposte mirano dunque, insieme alla modifica della struttura e delle prove d'esame, ad adeguare i metodi della nostra scuola a quelli degli altri Paesi europei e a recuperare il grave ritardo sin qui accumulato in questo settore.

Ma è presente nella nostra scuola un'esigenza che ci sembra sovrasti tutte le altre: quella di stabilire, insieme alle nuove regole, i modi per verificare la loro stessa validità e le modalità della loro attuazione. E c'è anche l'esigenza, da sempre disattesa, di coinvolgere fattivamente la scuola nel processo stesso di riforma.

Queste due cose, che sembrerebbero ovvie, non sono mai state attuate, in nessuna riforma: e se ne pagano le conseguenze. I Ministri della pubblica istruzione, così rapidamente succeduti l'uno all'altro nelle scorse legislature, hanno tutti parlato della volontà di istituire un sistema nazionale di valutazione: bene, cominciamo subito da qui, caratterizzando la riforma degli esami di maturità come la prima riforma che nasce creando in se stessa il sistema per autoverificarsi.

Questo è appunto il significato del sistema di monitoraggio, la cui istituzione è prevista nell'articolo 16. Non pensiamo si debba creare un nuovo carrozzone: i nuovi compiti relativi all'attuazione di questa riforma possono essere attribuiti ad un organismo già esistente (qui si propone di utilizzare a questo scopo il Centro europeo dell'educazione, che potrà avvalersi della collaborazione delle università e dell'attività e dell'esperienza di esperti opportunamente reclutati tra il personale della scuola e dell'università). Ciò che importa è che questa struttura sia sganciata da quella burocratica ministeriale e che sia messa in condizione di raccogliere, analizzare e gestire i dati relativi al nuovo esame e di renderli noti attraverso adeguati strumenti di diffusione.

Il disegno di legge consta di 18 articoli.

L'articolo 1 richiama la funzione specifica degli esami di maturità. Gli esami di diploma si svolgono in una sessione unica.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni di ammissione per i candidati interni. La valutazione è espressa in decimi e si riferisce ai livelli di apprendimento delle singole materie. Al voto delle singole materie si affianca la media delle valutazioni riportate nelle prove di livello introdotte dall'articolo 7. L'ammissione agli esami è disposta a maggioranza dal consiglio di classe e deve essere motivata.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni di ammissione per i candidati esterni. Tali candidati possono sostenere l'esame di Stato solo presso le scuole statali.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di svolgimento della prova preliminare per i candidati esterni. Essa consiste in un colloquio che si svolge sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali il candidato non sia in possesso della promozione o dell'idoneità.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di valutazione della carriera scolastica dei candidati, valutazione che, per i candidati interni, viene fatta sulla base di un *dossier* di classe e di un *dossier* personale predisposto per ciascun candidato dal consiglio di classe.

L'articolo 6 stabilisce le prove d'esame.

Si prevedono tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova accerta le capacità culturali e le competenze logico-linguistiche. La seconda consiste in una batteria di quesiti a risposta chiusa e si propone di accertare le competenze acquisite in rapporto ai contenuti disciplinari dei diversi indirizzi. La terza prova riguarda la disciplina caratterizzante dell'indirizzo.

Il colloquio (comma 7) è finalizzato ad accertare il livello di preparazione culturale e specifica del candidato, con particolare riguardo alle sue capacità di produzione orale.

L'articolo 7 introduce le prove di livello, che dovranno svolgersi ogni quadrimestre nel corso degli ultimi tre anni. Tali prove sono predisposte in ogni scuola dal collegio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei docenti per gli allievi di tutte le classi parallele, sulla base delle proposte presentate dai consigli di classe interessati e secondo le modalità indicate dal Ministro della pubblica istruzione nei modi stabiliti dall'articolo 14. Per ogni prova ciascuna commissione attribuirà punteggi formulati in decimi. Transitoriamente, nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, le valutazioni delle prove di livello sono sostituite dalle valutazioni relative alle medie delle votazioni quadrimestrali.

L'articolo 8 definisce la natura e la composizione delle commissioni giudicatrici, i cui componenti, in numero non superiore ad otto, devono essere per due terzi esterni alla scuola.

L'articolo 9 riguarda la valutazione finale.

L'articolo 10 provvede all'abolizione degli esami di riparazione per i primi due anni della scuola secondaria superiore.

L'articolo 11 prevede le modalità di programmazione e di finanziamento dei corsi integrativi di sostegno e di recupero nonché quelle per l'estensione dei medesimi al triennio.

L'articolo 12 indica le modalità di svolgimento dei corsi.

L'articolo 13 tratta dei docenti da impegnare nello svolgimento dei corsi integrativi.

Gli articoli 14, 15 e 16 stabiliscono l'immediata introduzione di sistemi di verifica coerenti con quelli previsti per l'esame di maturità, trattano della nuova valutazione, dell'aggiornamento dei docenti e dei nuovi compiti assegnati al riguardo al Centro europeo dell'educazione, in vista di un'organica disciplina del sistema scolastico di valutazione.

Gli articoli 17 e 18 prevedono le norme finali, transitorie e finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI ESAMI
DI MATURITÀ

Art. 1.

(Esame di maturità)

1. A conclusione degli studi svolti negli istituti di istruzione secondaria superiore e nei corsi speciali post-diploma degli istituti professionali e degli istituti d'arte, di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni, e 14 settembre 1970, n. 692, è previsto lo svolgimento, in unica sessione, di un esame di accertamento culturale e professionale, denominato «esame di maturità», avente carattere di esame di Stato.

2. Il diploma finale ha valore, nei casi previsti dall'ordinamento vigente, di abilitazione all'esercizio della professione. Dà diritto, inoltre, all'accesso all'università ed agli istituti di istruzione universitaria.

3. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, in conformità alle norme vigenti.

4. Le norme di attuazione della presente legge sono dettate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il relativo decreto del Ministro della pubblica istruzione è di seguito denominato «il regolamento».

Art. 2.

*(Condizioni di ammissione
all'esame di maturità)*

1. Possono sostenere l'esame di cui all'articolo 1 gli alunni delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, che

abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che siano stati ammessi al relativo scrutinio finale.

2. Lo scrutinio finale di cui al comma 1 è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie del piano di studi dell'ultima classe. La valutazione è espressa in decimi, si riferisce ai livelli di apprendimento delle singole materie e si conclude con una dichiarazione di ammissione o di non ammissione. Il voto di materia è accompagnato dall'indicazione della media delle quattro migliori valutazioni riportate nelle prove di livello che ciascuna scuola predispone e somministra a tutti gli allievi di classi parallele nel corso del triennio terminale, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

3. La deliberazione relativa all'ammissione o alla non ammissione agli esami è disposta dal consiglio di classe a maggioranza dei suoi componenti e deve essere motivata.

4. Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di Stato viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo.

Art. 3.

(Candidati esterni)

1. Ogni cittadino che compia il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare e dimostri di aver assolto all'obbligo di istruzione o in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi della Comunità economica europea o, a condizione di reciprocità, in scuole appartenenti a Paesi extracomunitari, può richiedere di essere ammesso all'esame di Stato.

2. Possono altresì chiedere di essere ammessi all'esame di Stato, come candidati esterni, coloro che, nello stesso anno scolastico, abbiano riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe di un istituto di istruzione secondaria superiore, la votazione di almeno otto decimi in ciascuna materia compresa nel relativo piano di studi.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purchè, se alunni di scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale.

4. I giovani forniti di titolo di studio valido per l'ammissione ad una classe di scuola secondaria superiore possono presentarsi all'esame di Stato dopo un intervallo, dal conseguimento del titolo, corrispondente alla durata normale complessiva degli studi successivi.

5. Coloro che, alla data di inizio delle prove di esame, compiano i ventitrè anni, purchè, se cittadini di Paesi extracomunitari, siano residenti in Italia, sono ammessi all'esame di Stato a prescindere dall'obbligo di intervallo di cui al comma 4 e dal conseguimento della licenza di scuola media superiore.

6. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato soltanto presso scuole statali, presentando la relativa domanda al provveditore agli studi.

Art. 4.

(Prova preliminare per i candidati esterni)

1. L'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni, di cui all'articolo 3, inclusi quelli che godono dei benefici dell'abbreviazione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 3, ha luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta.

2. La prova preliminare, consistente in un colloquio, accerta la conoscenza delle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni di corso per i quali il candidato non sia in possesso della promozione o della idoneità alla classe successiva.

3. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di altra maturità o abilitazione, si tiene conto delle competenze e conoscenze già oggetto di verifica nel precedente esame di Stato.

4. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, con deliberazione motivata, a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggioranza dei componenti la commissione. La valutazione è espressa in decimi, si riferisce ai livelli di apprendimento delle singole materie e si conclude con una dichiarazione di ammissione o di non ammissione.

5. La prova preliminare si svolge nel mese di giugno nella scuola statale alla quale il candidato è stato assegnato dal provveditore agli studi.

6. Per la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice della prova preliminare si applicano le disposizioni previste per gli esami di idoneità.

7. Con il regolamento sono dettate le norme per lo svolgimento della prova preliminare prevista nel presente articolo, sono valutati i criteri formativi di cui al comma 3 e sono fissati i criteri generali per l'assegnazione dei candidati esterni alle varie scuole, nonchè per la ripartizione tra le commissioni, qualora ve ne siano più di una nella medesima scuola, e tra le varie classi assegnate a ciascuna commissione.

Art. 5.

(Valutazione della carriera scolastica)

1. Per i candidati interni, il consiglio di classe predispone e mette a disposizione della commissione giudicatrice:

a) una scheda di classe comprendente la programmazione didattica degli insegnanti, per disciplina o aree disciplinari, relativa agli ultimi tre anni e ogni altra informazione, relativa al contesto dell'esperienza scolastica della classe negli ultimi tre anni, che sia ritenuta utile;

b) una scheda individuale per ciascun candidato, di cui devono far parte:

- 1) i dati anagrafici personali;
- 2) i dati riguardanti l'iter scolastico, con particolare riferimento agli ultimi tre anni;
- 3) le valutazioni conseguite nello scrutinio finale e la loro media;
- 4) i risultati delle prove di livello e, per ogni materia, la media delle migliori quattro valutazioni in essa conseguite.

2. Per i candidati esterni di cui all'articolo 4 la scheda predisposta dalla commissione interna esaminatrice contiene:

a) le informazioni acquisite sul candidato, ivi compresa la documentazione di eventuali esperienze di lavoro;

b) le valutazioni espresse in decimi relative ai livelli di apprendimento delle singole discipline oggetto di studio dell'ultimo anno di corso formulate in sede di accertamento preliminare;

c) un giudizio espresso in decimi sulla conoscenza del piano di studi relativo all'anno o agli anni per i quali il candidato non risulti in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.

Art. 6.

(Prove d'esame)

1. L'esame di Stato ha come fine quello di accertare il livello culturale raggiunto dai singoli candidati coerentemente con il corso di studi frequentato, le abilità generali e specifiche obiettivo delle singole discipline, le competenze professionali di base per i tipi di scuola che rilasciano diploma abilitante.

2. L'esame si articola in tre prove scritte e un colloquio.

3. La prima prova si pone come obiettivo la verifica delle capacità culturali e delle competenze logico-linguistiche di comprensione e di produzione. La prova di articola in tre momenti:

a) risposta a quesiti riguardanti gli aspetti logico-linguistici del testo;

b) riproduzione sintetica del testo;

c) breve dissertazione sul contenuto del testo o su alcune tematiche in esso individuabili.

4. La seconda prova si propone di accertare i livelli di competenza acquisiti in rapporto ai contenuti curricolari dei diversi indirizzi nel loro complesso. La prova consiste in una batteria di quesiti a risposta chiusa da selezionare fra almeno quattro proposte. La prova riguarda le aree disciplinari comprese nel piano di studi dell'ultimo

anno ad esclusione di quella oggetto della terza prova.

5. La terza prova si propone di accertare le competenze acquisite in una disciplina caratterizzante l'indirizzo e le capacità operative correlate a tali competenze. La prova può essere scritta, scritto-grafica o tecnico-pratica.

6. Gli argomenti relativi alle prove scritte sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione e comunicati alle commissioni giudicatrici.

7. Il colloquio è finalizzato ad accertare il livello di preparazione culturale e specifica del candidato con particolare riferimento alle sue capacità di produzione orale. Per i candidati esonerati dalla seconda prova scritta, di cui al comma 10 dell'articolo 7, si svolge su due materie scelte dalla commissione e comunicate agli stessi il giorno successivo all'insediamento della commissione; per gli altri candidati si svolge su due materie di cui una scelta dal candidato e una scelta dalla commissione e comunicata con modalità analoghe a quelle sopra indicate. Il colloquio si conclude mostrando al candidato le prove scritte ed approfondendo eventualmente, a richiesta del candidato, gli argomenti oggetto di tali prove.

8. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca e slovena, le prove scritte ed il colloquio sono svolti nella rispettiva lingua. Per le predette scuole il Ministero della pubblica istruzione provvede alla traduzione, nelle rispettive lingue d'insegnamento, degli argomenti da esso predisposti. Nelle scuole delle località ladine gli esami sono svolti in lingua italiana o in lingua tedesca, secondo l'ordinamento vigente. Ciascun candidato è esaminato dalla commissione composta dal presidente, dai membri esterni e dai membri interni della classe d'appartenenza o, per i candidati esterni, di assegnazione.

9. La valutazione degli elaborati ed il colloquio si svolgono collegialmente con la presenza di almeno i quattro quinti dei componenti la commissione.

10. Le modalità di svolgimento delle singole prove di esame saranno definite con

il regolamento, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 7.

(Prove di livello)

1. Al fine di consentire una rilevazione periodica dello stato delle competenze acquisite da ciascun allievo nelle varie discipline oggetto dell'insegnamento, nel triennio terminale della scuola secondaria superiore sono istituite prove di livello.

2. Le prove di livello sono definite dal collegio dei docenti per gli allievi di tutte le classi parallele, sulla base delle proposte presentate dai consigli di classe.

3. Le prove di livello devono essere formulate in modo semplice ed essenziale. Esse debbono formare un quadro del livello di apprendimento e di consapevolezza culturale raggiunto in ciascuna materia.

4. Dalle prove di livello, tutte di carattere scritto o scrittografico, sono escluse le materie a carattere facoltativo e l'educazione fisica.

5. Alla somministrazione e alla correzione delle prove provvedono, in ciascun istituto, commissioni composte da docenti della materia nelle classi parallele, designate dal collegio dei docenti, nominate e presiedute dal preside.

6. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le prove di livello si effettuano a domanda delle singole scuole interessate. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di svolgimento delle suddette prove anche ai fini della loro valutazione, secondo quanto previsto al comma 10.

7. Per ogni prova ciascuna commissione attribuisce punteggi formulati in decimi.

8. Agli studenti con un punteggio non inferiore a otto decimi è attribuita una nota di merito utilizzabile ai fini dell'esonero dalla seconda prova scritta degli esami di maturità prevista all'articolo 6.

9. Le prove di livello hanno una periodicità quadrimestrale e si aggiungono nella pagella alla valutazione delle prove scritte o orali prevista dal vigente ordinamento.

10. Gli studenti delle scuole statali che in almeno quattro quadrimestri nell'arco del triennio abbiano conseguito la nota di merito in tutte le materie sono esentati dalla seconda prova scritta degli esami di maturità conseguendo il punteggio massimo ad essa attribuito.

Art. 8.

(Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice all'esame di Stato è composta dal presidente e da un numero di docenti corrispondente a quello dei docenti dell'ultimo anno di corso; tale numero non può comunque essere superiore a otto.

2. La commissione è formata per due terzi da membri esterni, compreso il presidente, e per un terzo da docenti della classe del candidato; la frazione inferiore all'unità si arrotonda a favore del numero dei membri esterni.

3. Con il regolamento si provvede a definire gli accorpamenti delle discipline secondo aree disciplinari omogenee per quelle commissioni giudicatrici la cui composizione non possa corrispondere al numero dei docenti dell'ultimo anno di corso e a definire ogni altro problema riguardante la nomina e il funzionamento delle commissioni di esame.

4. Il presidente ed i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

5. Il presidente è scelto tra le seguenti categorie:

a) docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria con almeno sette anni di effettivo servizio nel ruolo, titolari di un insegnamento compreso tra le discipline su cui verte l'esame, purchè non siano impegnati in qualità di membri interni;

b) presidi di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore del tipo cui si riferisce l'esame di Stato;

c) professori universitari ordinari e straordinari, che siano titolari di discipline che rientrano nell'ambito di quelle presenti nel piano di studi del tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) professori universitari associati, che siano titolari di discipline che rientrano nell'ambito di quelle presenti nel piano di studi del tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato.

6. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, il presidente è scelto tra i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore anche facendo eccezione al requisito di anzianità di cui alla lettera a) dello stesso comma.

7. I membri esterni devono avere la qualifica di docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore.

8. Nelle scuole della Valle d'Aosta il presidente ed i membri esterni sono di norma scelti tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese; il presidente deve avere, in ogni caso, tale conoscenza.

9. Le nuove norme del compenso forfetario per l'indennità d'esame e la nuova disciplina per la corresponsione del trattamento di missione sono definite tramite accordo compartimentale.

10. Con il regolamento si stabiliscono le norme che garantiscono la piena trasparenza e oggettività delle procedure automatizzate preposte alla composizione delle commissioni di esame, nonché quelle relative alla nomina di un organo collegiale che sovrintenda alle stesse.

Art. 9.

(Valutazione finale)

1. A conclusione dell'esame di Stato viene assegnato un voto finale complessivo, che è il risultato della somma delle votazioni attribuite, distintamente:

- a) alla carriera scolastica;
- b) alle prove scritte;
- c) al colloquio.

2. La commissione giudicatrice dispone di sessanta punti, dei quali venti per la carriera scolastica, trenta per le prove scritte, dieci per il colloquio. Gli studenti

esonerati dalla seconda prova scritta si presentano alle altre due prove con dieci punti.

3. Il punteggio relativo alla carriera scolastica viene determinato: fino a dieci punti con riferimento alla valutazione media delle migliori quattro prove di livello e per i restanti dieci punti con riferimento alla valutazione media dello scrutinio finale. Per gli studenti delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate il suddetto punteggio, qualora non risultino attivate le prove di livello secondo quanto stabilito al comma 6 dell'articolo 7, è determinato sulla base della valutazione media in decimi delle valutazioni quadrimestrali riportate negli ultimi tre anni. Per gli alunni esterni il punteggio viene determinato in base alla media delle valutazioni espresse nella prova preliminare.

4. La commissione giudicatrice può comunque, con deliberazione adottata all'unanimità, assegnare fino ad un massimo di due punti per consentire l'attribuzione del punteggio massimo.

5. Superano gli esami di Stato i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a trentasei sessantesimi. Al diploma di maturità vengono allegati i risultati delle prove di livello considerati ai fini della valutazione finale.

6. All'attribuzione finale dei voti partecipano il presidente, i membri esterni e i membri interni della classe di appartenenza o di assegnazione del candidato e la deliberazione è adottata a maggioranza assoluta.

7. Il voto finale complessivo è indicato nel relativo diploma.

8. I candidati che non hanno superato l'esame di Stato, se provengono da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; se non provengono da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, possono, a giudizio espresso a maggioranza assoluta dalla commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe.

TITOLO II
ABOLIZIONE DEGLI ESAMI
DI RIPARAZIONE

Art. 10.

(Esami di riparazione)

1. Gli esami di riparazione sono aboliti nelle prime e nelle seconde classi della scuola secondaria superiore.

2. I candidati esterni sono ammessi a sostenere esami di idoneità, in unica sessione, per la frequenza delle classi seconda e terza.

3. Gli studenti che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi motivi non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni su una o più discipline sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

4. I consigli di classe interessati alle disposizioni di cui al presente articolo si riuniscono periodicamente:

a) per valutare gli studenti in ingresso e in occasione delle scadenze trimestrali o quadrimestrali o finali;

b) per programmare le attività didattiche e per valutarne l'andamento complessivo;

c) per formulare al collegio dei docenti proposte per l'istituzione dei corsi disciplinari integrativi.

5. I consigli di classe in sede di valutazione si riuniscono con la sola presenza dei docenti.

Art. 11.

(Corsi integrativi)

1. Il consiglio di istituto delibera annualmente l'attivazione dei corsi disciplinari integrativi di sostegno e di recupero e ne

stabilisce le modalità di svolgimento nel quadro di un piano annuale di fattibilità, che comprende le modalità di reclutamento e di retribuzione dei docenti a contratto o di retribuzione aggiuntiva dei docenti in servizio.

2. Il piano annuale di fattibilità accerta le risorse disponibili sulla base dei finanziamenti statali e delle contribuzioni delle famiglie.

3. Il consiglio di istituto, ove necessario, stipula convenzioni con gli enti locali, anche in forme consortili con altre istituzioni scolastiche, per il funzionamento e per la gestione di servizi di mensa e di trasporto.

4. Al finanziamento dei corsi integrativi disciplinari di sostegno e di recupero, da inserire nei bilanci dei consigli di istituto, concorrono sia i contributi a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sia i contributi a carico delle famiglie. Risultano a carico del Ministero della pubblica istruzione:

a) il 50 per cento della quota del fondo di incentivazione spettante alla scuola secondaria superiore;

b) un fondo speciale da iscriversi in bilancio.

5. La quota a carico delle famiglie non deve essere superiore ad un terzo dell'intervento statale e viene versata all'atto dell'iscrizione con una determinazione volontaria dell'aliquota contributiva entro un limite minimo e un limite massimo stabiliti dal consiglio di istituto nel piano di fattibilità. Il 50 per cento del fondo speciale di cui alla lettera b) del comma 4 deve essere destinato alle zone meridionali e a quelle interessate dai più rilevanti fenomeni di evasione e di dispersione scolastica. La ripartizione del fondo si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione provinciale e con decreti dei provveditori agli studi per l'assegnazione alle unità scolastiche.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 14

della legge 23 agosto 1988, n. 400, è delegato ad emanare un apposito decreto legislativo al fine di estendere l'abolizione degli esami di riparazione e le diverse disposizioni previste per la valutazione e per l'istituzione dei corsi di sostegno e di recupero a tutte le classi della scuola secondaria superiore.

Art. 12.

(Organizzazione dei corsi integrativi)

1. I corsi disciplinari integrativi di sostegno si svolgono durante il periodo scolastico compreso tra la fine del primo trimestre o quadrimestre e il 30 maggio di ogni anno scolastico. Essi possono avere per ogni studente la durata complessiva di centosessantasei ore e non possono comprendere più di tre moduli disciplinari.

2. I corsi disciplinari integrativi di recupero si svolgono nel periodo compreso tra la comunicazione dell'esito dello scrutinio finale e il 15 settembre. Essi hanno durata non inferiore alle cinquanta ore per ogni modulo disciplinare.

3. I corsi di sostegno e di recupero si svolgono sulla base di moduli disciplinari i cui contenuti didattici e organizzativi sono deliberati dal collegio dei docenti sulla base delle proposte formulate dai consigli di classe.

4. Sono tenuti a partecipare ai corsi disciplinari integrativi di sostegno, su proposta dei consigli di classe, gli studenti che, anche partendo dagli accertamenti effettuati con i test d'ingresso e sulla base delle rilevazioni periodiche, dimostrino marcate carenze disciplinari.

5. Sono tenuti a partecipare ai corsi disciplinari integrativi di recupero gli studenti che al termine dello scrutinio finale risultino carenti in alcune discipline.

6. Nel caso di ammissione ai corsi integrativi disciplinari di recupero la promozione alla seconda o alla terza classe è condizionata alla frequenza degli stessi e viene notificata, ai fini dell'iscrizione e della determinazione dell'organico di fatto, prima dell'inizio delle lezioni.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, emana, con proprio decreto, entro l'inizio dell'anno scolastico successivo all'approvazione della presente legge, le istruzioni per la valutazione e per i *test* disciplinari di accesso, intermedi e finali.

Art. 13.

(Docenti dei corsi integrativi)

1. Sono chiamati a svolgere i corsi integrativi:

a) i docenti della classe, della sezione o dell'istituto che abbiano dichiarato la loro disponibilità nell'ambito del completamento orario o che utilizzino forme di orario potenziato contrattualmente definite;

b) docenti nominati a contratto dal consiglio di istituto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, emana un apposito disciplinare-tipo, che stabilisce le diverse misure dei compensi per i docenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

TITOLO III

VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 14.

(Sistemi di verifica e di valutazione)

1. Entro l'inizio del primo anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con apposito decreto, emana le disposizioni che rendano obbligatoria l'introduzione nella pratica didattica della scuola secondaria superiore di sistemi di verifica e di valutazione coerenti con quelli previsti per l'esame di

maturità. In particolare il Ministro della pubblica istruzione indica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di svolgimento delle prove di cui all'articolo 7.

Art. 15.

(Piano nazionale di aggiornamento)

1. In relazione alle innovazioni previste dalla presente legge ed alle nuove competenze richieste al personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale di aggiornamento.
2. La partecipazione ai corsi di aggiornamento viene incentivata e retribuita secondo modalità stabilite in sede contrattuale.

Art. 16.

(Attribuzioni del Centro europeo dell'educazione)

1. In attesa di una organica disciplina dei nuovi organismi preposti alla valutazione del sistema scolastico, sono attribuiti al Centro europeo dell'educazione (CEDE), in aggiunta alle attuali competenze, i seguenti compiti:

a) coordinare i risultati delle ricerche e delle elaborazioni riguardanti lo svolgimento delle prove di livello e delle nuove prove d'esame e la programmazione a carattere disciplinare e interdisciplinare;

b) avviare la costituzione di una banca dati relativa alle esperienze di valutazione in atto nei Paesi esteri;

c) istituire un osservatorio per il monitoraggio dei risultati del nuovo esame di maturità.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il CEDE può avvalersi della collaborazione delle università e dell'attività di esperti reclutati fra il personale della scuola e dell'università.

3. Il Ministro della pubblica istruzione insedia annualmente una commissione con il compito di selezionare e scegliere, sulla base dei materiali predisposti, le tracce delle prove d'esame annuali. La commissione è presieduta dal presidente del CEDE.

4. Il Ministro della pubblica istruzione cura la diffusione annuale dei materiali elaborati ai sensi del comma 1.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 17.

(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.

2. Per le commissioni di esame di Stato presso i licei artistici e gli istituti d'arte, i presidenti e i componenti le commissioni stesse possono essere scelti, oltre che nelle categorie indicate all'articolo 8, comma 5, anche tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti.

3. Le commissioni di esame di Stato presso gli istituti tecnici e professionali possono essere integrate con un altro membro scelto tra gli estranei all'insegnamento, che siano forniti di titolo di studio attinente al corso di studi cui si riferisce l'esame e risultino in possesso di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico, nei casi di accertata impossibilità di reperire docenti di discipline tecnico-professionali, anche privi della prescritta abilitazione.

4. Le disposizioni riguardanti lo svolgimento dei nuovi esami di maturità, ad eccezione di quelle riguardanti la prima prova scritta e la valutazione delle prove di livello, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La prima prova scritta e le prove di

livello entrano in vigore a decorrere dal terzo anno scolastico successivo a quello sopraindicato e sono transitoriamente sostituite, a tutti gli effetti, rispettivamente dalla prova scritta in vigore nel precedente ordinamento e dalla valutazione media in decimi delle votazioni quadrimestrali riportate negli ultimi tre anni.

5. Le disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove di livello e quelle relative all'adeguamento della programmazione didattica, conseguenti alla nuova configurazione delle prove di esame, entrano in vigore, a partire dalle prime classi, nell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con il regolamento sono stabilite le particolari modalità di ammissione agli esami e di svolgimento degli stessi per gli alunni portatori di *handicap* che hanno seguito programmi semplificati e differenziati negli anni precedenti.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. La complessiva autorizzazione annua di spesa derivante dall'attuazione della presente legge risulta pari a lire 85.000 milioni ed è così ripartita:

a) lire 80.000 milioni per il fondo speciale di cui all'articolo 11;

b) lire 5.000 milioni per le indennità di cui all'articolo 15.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 85.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento relativo alla rubrica «Ministero del tesoro» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero medesimo.